

DIALOGO CON GIUSEPPE BENEDETTI SU ERMENEUTICA E DIRITTO EUROPEO.

A cura di Giuseppe Vettori

Caro Professore, in una sua recente Lezione il metodo di analisi del diritto europeo si è arricchito sino a sollecitare una percezione nuova del civilista per porsi in sintonia con una materia che rivendica una spiccata peculiarità. Vuole indicarci i tratti di questo percorso.

Nel recente volume di Paolo Grossi, *L'Europa del diritto*, l'analisi storica termina con l'indicazione di un «faticoso e grandioso processo» per formare, da un arcipelago di diritti nazionali, un continente innervato dalle tradizioni culturali e giuridiche di civiltà diverse e plurali. Questo *iter* si designa come *integrazione europea*. Il discorso muove da alcune consapevolezze ormai acquisite. Lo Stato nazionale non è più sufficiente a risolvere problemi assoluti che valicano confine e territorio. La legge non è più l'unica fonte di produzione delle regole in un sistema complesso di emersione della giuridicità. Lo spazio sconfinato del mercato esige regole e impone strumenti di analisi *diversi dal passato*.

Ma tutto ciò è solo una constatazione di partenza per la comprensione del presente e della via da per-

correre. A tal fine è necessario un dialogo che non teme di sorpassare il diritto positivo e si fonda su un continuo domandare.

La prima domanda concerne la possibilità di utilizzare le tradizionali categorie ordinanti quali: Stato, territorio, sovranità, fattispecie.

Come ho premesso, il metodo deve essere tagliato sulla cosa. Nella specie dovrà essere adeguato alla nuova realtà. Le vecchie categorie non ci consentono di comprendere come si forma il diritto europeo. E' necessario mettersi in consonanza col fenomeno da analizzare, l'*integrazione europea*: senza l'affinità con la cosa, avverte Platone, nella Settima Lettera, neppure Linceo saprebbe darci la vista.

Gli euro-scettici commettono un errore che sta alla radice del pensiero: l'approccio condiziona in limine l'analisi. Lo scenario è caratterizzato da un'antinomia: le pretese del Diritto dell'Unione non possono restare indifferenti alle culture e alle tradizioni nazionali: questa antinomia è rappresentata bene nella locuzione *unità nella diversità*.

Ma il principio sollecita subito un'altra domanda: come si può procedere verso questo arduo percorso?

Come la si risolve questa antinomia?

Si risolve con un criterio che si riassume in una sola parola: *equilibrio*.

Il linguaggio è la dimora dell'essere. La parola *equilibrio* è formata da *equus* e *librare* (*libra* è la bilancia). Dunque, esige bilanciamento e ponderazione, secondo equità.

Il termine può avere un significato statico, di conservazione dello *status quo*; ma qui è assunto nel suo significato dinamico, che è il più comune: evoca non la conservazione, ma la marcia equilibrata verso un ordine nuovo.

Ciò pone un'ulteriore domanda: quali sono gli strumenti tecnici più adeguati per realizzare, sul piano del diritto, l'equilibrio?

Il nostro dialogo entra nel vivo.

Certo. Per realizzare l'equilibrio non si possono utilizzare gli strumenti tipici del vecchio sistema municipale, come ad esempio la fattispecie o il sillogismo. Occorre mettere fra parentesi questo strumentario, per osservare con occhi limpidi la cosa. Innanzitutto si deve abbandonare l'ambizione di perseguire una verità assoluta, per abbracciare un pensiero che si adatti e si realizzi *hic et nunc* a seconda del contesto storico. Un pensiero contestuale che non va in cerca di verità universali. Secondo l'ammaestramento di Heidegger, che si trova nelle prime pagine di *Essere e Tempo*, «il livello di una scienza si misura dall'ampiezza entro cui è capace di ospitare la crisi dei suoi concetti fondamentali».

Tutto ciò sembra legittimare l'attività del giudice, ma come rispondere ai dubbi di chi reputa che siano vanificati i diritti politici dei cittadini, in presenza di un legislatore che non è più l'unica fonte di produzione del diritto?

La verità è che nel tempo presente il diritto, (e il discorso si accentua per il diritto europeo) non può essere del tutto prestabilito. Sicché i giudici e la dottrina debbono non tanto creare, ma *trovare* la regola nelle diverse culture da integrare, che perciò vanno interrogate.

Questo è ben lontano dal governo dei giudici, esprime solo una nuova forma della democrazia costituzionale e una rivincita della natura pratica del diritto, che si esprime in un ordine europeo che non è un dato, ma si *automanifesta* come espressione delle culture giuridiche nazionali in evoluzione e in continuo confronto.

Resta da precisare come e dove la dottrina e i giudici possono trovare le regole nuove.

La risposta sta in un'altra parola: il *dialogo*.

L'impatto delle regole e dei principi europei con gli ordinamenti nazionali sta nelle cose e perciò il giurista non può evitarlo, ma deve saperlo governare. Qui dobbiamo arrivare ai Principi, e perciò occorre varcare le soglie della filosofia.

Heidegger utilizza la frase famosa di Marx (dalla *Dodicesima Tesi su Feuerbach*) secondo la quale la filosofia, sino ad allora limitata a comprendere il mondo, doveva iniziare a cambiarlo. Heidegger aggiunge che il cambiamento può essere governato solo dalla filosofia.

Io credo che a ciò più si adatti la recente filosofia ermeneutica, che appresta i fondamenti.

Concetto non facile e spesso travisato. Ce ne può indicare i punti essenziali per il discorso del giurista?

La risposta richiederebbe ampio svolgimento, inducendo passaggi ineludibili che attraversano quantomeno il pensiero di Gadamer e del suo Maestro Heidegger. Cercherò di ridurre il discorso a poche battute.

Bisogna prendere le mosse proprio da Heidegger per intendere come l'ermeneutica, da metodica dell'interpretazione, diviene questione fondamentale della filosofia e dunque ermeneutica filosofica. Heidegger, radicalizzando e universalizzando la comprensione ermeneutica, la spinge dal piano epistemologico a quello ontologico, ove svolge l'analitica dell'*Esserci*. In quel luogo, la comprensione ermeneutica si scopre come l'*Essere* dell'*Esserci*, nelle cui strutture essenziali viene assunta.

Questa nuova dimensione teoretica sorpassa la tradizionale ambizione epistemica dell'interpretazione metodica e diviene filosofia, filosofia ermeneutica.

Se sono riuscito ad evocare, seppure rozzamente, la svolta heideggeriana, possiamo trascorrere a Gadamer. Il quale, sulla base della radicalità del pensiero del Maestro, volge il suo interesse verso altro versante. Se il pensiero di Heidegger, malgrado tutto, rimane essenzialmente incentrato sul problema dell'*Essere*, nell'orizzonte della finitezza dell'*Esserci*, Gadamer dirige il suo sguardo al *Mondo*, orientando il suo pensiero verso un sapere pratico. In questa prospettiva fonda la sua filosofia sulla *phronesis*, la *prudentia*, da intendere, oltre la tradizionale virtù, come *Vernunftigkeit*, e cioè «ragionevolezza del sapere pratico». In questo orizzonte si tematizzano i grandi problemi attuali, come quello della



tolleranza, della interculturalità, del dialogo religioso e così via. Così si comprende come Gadamer, nella sua analisi, abbia assunto a figura esemplare la *iuris-prudentia*, che è la *prudentia* della quale si è impadronito, con quel genitivo possessivo, il diritto. Io credo che questo pensiero ermeneutico possa essere adeguato fondamento e giusto accesso al diritto europeo, e accompagnarlo nel processo storico dell'integrazione.

Come ha detto Gadamer, l'ontologia non è riuscita a scongiurare la tragedia del secolo breve. Gadamer aveva compreso il ruolo che nella filosofia contemporanea deve assumere la ragionevolezza pratica, sorretta da quel concetto di *phronesis*, come fondamento teoretico nel quadro di un pensiero che non esaurisce la verità nel metodo.

Io credo che a questo pensiero ermeneutico possa ispirarsi e su questo fondarsi oggi il giurista, che voglia assolvere la sua missione di giurista impegnato ad accompagnare col suo sapere la cultura dell'Unione Europea.